




Il concetrico di Cerretto Langhe si è sviluppato lungo la linea di cresta. A Nord sono presenti gli estesi dissesti gravitativi, prevalentemente di tipo planare, che hanno contribuito a modificarne profondamente la morfologia. Nella sottostante mappa catastale storica (1899) è visibile l'antico cimitero ed il lavatoio comunale, probabilmente alimentato da una sorgente presente al piede di una paleofrana.



Indice

1. PREMESSA
 2. CLASSI D'IDONEITA' D'USO DEL SUOLO
 3. NORMATIVA GENERALE DI CARATTERE GEOLOGICO
-

1. PREMESSA

Il Comune di Cerretto Langhe è inserito nell'elenco dei comuni [*] ritenuti adeguati alle condizioni di dissesto ed esonerati dalla verifica di compatibilità d'adeguamento al PAI (DGR n. 48-5335 del 18 febbraio 2002 e DGR n. 63-5679 del 25 marzo 2002).

L'esonero derivava dagli studi idrogeologici condotti dallo scrivente, a partire dal 1995, sull'intero territorio comunale a seguito dei noti eventi alluvionali del Novembre 1994 ed all'applicazione dell'art. 9bis della L.R. 56/77 sull'intero territorio comunale.

Con la pubblicazione della Circolare PGR n.7/LAP del 8.05.1996 fu possibile adeguare gli elaborati geologici ai contenuti della Circolare solamente in fase controdeduttiva, ma non alle raccomandazioni contenute nella successiva Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999.

Inoltre, l'attuale strumento urbanistico non risulta aggiornato e congruo con i contenuti della Deliberazione n.1/99 dell'Autorità di Bacino del fiume Po: "Adozione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico" approvato con DPCM in data 24.07.1998.

[*] *Allegato 1 alla deliberazione n. 31-3749 del 6 agosto 2001: Elenco dei Comuni in posizione A per i quali è stato proposto l'esonero dall'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI nell'ambito delle Conferenze Programmatiche.*

Allegato 3: Comuni dichiarati esonerati dal PAI (art. 2, comma 3, Delib. 17/2003 del C.I.)

La presente Variante ottempera, pertanto, a quanto richiesto, in materia geologico-urbanistica, dalla Circolare P.G.R. n.7/LAP dell'8.05.1996 e relativa Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999 e dalle norme di attuazione al PAI.

La documentazione geologico-tecnica allegata al progetto della presente Variante, in particolare la Tavola 1:

“Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore”

individua, oltre le aree esondabili del fondovalle Belbo, le conoidi attive, le aree di frana attiva (Fa) e quiescente (Fq), nonché le principali forme geomorfologiche legate all'evoluzione dei versanti. Di conseguenza la Tav. 2 allegata al progetto della presente Variante:

“Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”

tiene conto dei contenuti dell'art. 9 del PAI:

- *“Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico”*

nonché, in generale, degli studi geomorfologici di maggior dettaglio eseguiti dallo scrivente.

Nella fase di aggiornamento sono state verificati i dissesti cartografati nella banca dati IFFI (Fig. 1).




Fig. 1 – Banca Dati IFFI, settore Valle Talloria (nord) e settore Valle Belbo (sud).

2. CLASSI D'IDONEITA' D'USO DEL SUOLO

Il P.R.G. individua, nella relativa Tav. 2, su tutto il territorio comunale, le classi d'idoneità d'uso del suolo e di pericolosità geomorfologica:

Tav.2: "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica. Scala 1:10.000".

La carta si presenta come un lavoro di sintesi e d'interpretazione di vari dati analitici (rischio idraulico, dissesti, coperture terrigene su versanti, pendenze, ecc...). Il risultato finale è stato la zonizzazione del territorio nelle classi di propensione al dissesto previste dalla Circolare P.G.R. n.7/LAP dell'8.05.1996 e relativa Nota Tecnica Esplicativa. Le Classi individuate sono:

Classe II: Corrispondente, in generale, alle aree sommitali e di cresta del settore collinare, all'interno delle quali non sono presenti dissesti gravitativi significativi.

Classe III: Questa classe, definita indifferenziata, corrisponde a zone ad incerta stabilità, prive di evidenza di dissesti, ma di transizione con settori potenzialmente dissestabili od aree in dissesto. Comprende, prevalentemente, limitati settori collinari esposti a settentrione con giacitura a reggipoggio o settori collinari ad elevata acclività, all'interno dei quali sono presenti edifici rurali e borgate, talora abbandonate.

Classe III-A: Corrispondente alle aree collinari ad elevata pericolosità geomorfologica per presenza di frane attive (Fa), frane quiescenti (Fq), esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio a pericolosità molto elevata (Ee, Ca).

Classe III-B2: Corrisponde ad una porzione di territorio edificata in Frazione Capelletta, prossima all'asse della cresta collinare, ma sovrastante areali in frana attualmente sotto monitoraggio geognostico da parte della Regione Piemonte (frana della Rocchetta, alluvione 1994).

3. NORMATIVA GENERALE DI CARATTERE GEOLOGICO

ARTICOLO 1. La **Classe II** individua aree caratterizzate da basse o moderate condizioni di pericolosità geomorfologica. Subordinatamente all'esito delle indagini geognostiche, degli studi geologici e geotecnici, previsti dalla vigente normativa sovracomunale - D.M. 13.01.2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC2008, L.R. n.45/89) - nonché all'eventuale individuazione di accorgimenti tecnici atti a diminuire le moderate condizioni di pericolosità, realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo, sono consentiti tutti gli interventi previsti dal PRGC.

ARTICOLO 2. La **Classe III** indifferenziata individua zone ad incerta stabilità, con possibile presenza di edifici sparsi a carattere prevalentemente agricolo. Gli interventi edilizi ammessi, riferiti all'esistente, sono i seguenti:

- manutenzione, restauro, ristrutturazione, cambi di destinazione d'uso, adeguamenti igienico-funzionali che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti quali la realizzazione di ulteriori locali, il recupero di preesistenti locali inutilizzati, aumenti di cubatura qualora previsti dallo strumento urbanistico, pertinenze quali box, ricovero attrezzi, ecc....

Nei riguardi esclusivi delle attività agricole esistenti, in aggiunta a quelli di cui sopra, gli interventi edilizi ammessi sono i seguenti:

- la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano tecnicamente.

Trattandosi di aree ad incerta stabilità le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso saranno condizionati all'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica

comprensivi di indagini geologiche e geotecniche, mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere, se ritenuto necessario, gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Nuovi edifici per attività agricole e residenze rurali dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio, in ottemperanza al D.M. 14.01.2008 e L.R. n.45/89.

ARTICOLO 3. La **Classe III-A** individua aree ad elevata pericolosità geomorfologica per presenza di varie forme di dissesto al loro interno. Entro questa Classe non sono ammesse nuove costruzioni residenziali e/o produttive. Gli interventi urbanistici consentiti sono funzione del grado di pericolosità dell'area.

Sugli edifici sparsi esistenti in ambito di dissesto attivo (frane attive Fa e fascia Ee) sono consentiti:

- a) interventi di demolizione senza ricostruzione e di manutenzione ordinaria;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- c) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico ed interventi di consolidamento e di restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa speciale di tutela degli stessi;
- d) opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- e) opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- f) opere di realizzazione e di ristrutturazione di infrastrutture lineari a rete di servizi pubblici essenziali e di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di

dissesto esistente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto esistente;

Sugli edifici sparsi esistenti in ambiti interessati da frane quiescenti (Fq) i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento igienico funzionale, restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali.

Sugli edifici sparsi esistenti esterni alle perimetrazioni di frane (Fa e Fq) oltre agli interventi di cui ai punti precedenti è consentita la ristrutturazione edilizia, con eventuale cambio di destinazione d'uso ed aumenti di cubatura qualora previsti dallo strumento urbanistico, solo a seguito di idonei studi geologici-geotecnici che ne attestino la fattibilità.

ARTICOLO 4. La Classe III-B2 comprende l'area urbanizzata di Fraz.ne Cappelletta, attigua ad areali in frana sotto monitoraggio della Regione Piemonte. Per le porzioni di territorio classificate in classe III-B2 l'edificabilità è condizionata alla messa in atto di interventi di riassetto territoriale esteso, a carattere pubblico o privato, che saranno definiti soltanto da apposite indagini e progetti che, in relazione alle opere previste e ai livelli di rischio, valuteranno e disciplineranno la possibilità di realizzare nuove opere, ampliamenti e completamenti degli edifici esistenti. In assenza d'interventi di riassetto territoriale, loro completamento e certificato di regolare esecuzione dei lavori, sono ammessi: manutenzione, restauro e risanamento conservativo, cambi di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia senza aumento di cubatura per documentate esigenze di adeguamento igienico, sanitario e funzionale.



ARTICOLO 5. Piccole costruzioni di tipo agricolo (*ciabot*), finalizzate all'esclusiva conduzione di appezzamenti di terreno da parte dei conduttori agricoli su terreni in attualità di coltivazione, aventi superficie coperta massima definita dalle norme di Piano e

comportanti un volume di scavi inferiore a 50 metri cubi, possono essere realizzate nelle aree di Classe III e III-A, per queste ultime escluse le aree Fa e Ee. Tali costruzioni dovranno risultare impostate su di un unico piano terra e realizzate senza comportare eccessivi scavi o riporti di terreno. Una perizia geologico-tecnica, a seguito di verifiche locali, ne dovrà attestare la compatibilità con le eventuali condizioni di dissesto idrogeologico del versante.

ARTICOLO 6. Tutti gli interventi di nuova edificazione ricadenti nella Classe II dovranno essere congruenti con l'eventuale potenziale situazione di rischio, con indicati in modo dettagliato gli accorgimenti tecnici atti a superare quest'ultima. Tali accorgimenti saranno esplicitati in una Relazione geologico-tecnica, comprendente l'analisi geomorfologica dell'intorno significativo, nonché geotecnica dei litotipi costituenti il versante o la base di fondazione dell'opera. La Relazione geologico-tecnica dovrà fare esplicito riferimento al D.M. 14.01.2008. Il rispetto del D.M. 14.01.2008 dovrà comunque essere garantito in tutti gli altri tipi d'intervento: manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, mutamento di destinazione d'uso, ecc...

ARTICOLO 7. Gli interventi previsti non dovranno incidere in modo negativo sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità. Pertanto si dovranno prevedere ed evitare situazioni che pregiudichino la fruibilità dei terreni adiacenti per motivi vari, tra cui sbancamenti eccessivi o non risarciti al piede, riporti di terreno non stabilizzato sui versanti, sbarramenti e ritombamenti di compluvi, immissione di acque concentrate su versanti, assenza o carenza di rete di drenaggio superficiale, opere e difese spondali che tendono ad orientare la corrente su proprietà confinanti o indirizzino l'eventuale esondazione sui terreni degli opposti frontisti, ecc...

ARTICOLO 8. La Relazione geologico-tecnica deve essere redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione di Geologo, a norma della Legge n.112/1963 e Legge n.616/1996 e deve analizzare ed illustrare quanto segue:

- i. Planimetria di dettaglio dell'area d'intervento estesa ad un intorno significativo, in scala adeguata e curve di livello.
- ii. Inquadramento geologico e geomorfologico, attraverso elaborati cartografici e descrittivi.
- iii. Indagini geognostiche che consentano di definire, attraverso la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni, la scelta di adeguate tipologie di fondazione. Devono pertanto essere effettuate le indagini sufficienti a descrivere le caratteristiche del volume di terreno interessato direttamente e indirettamente dalle opere in progetto.
- iv. Elaborati originali relativi a prove in sito e in laboratorio, descrizione dei metodi d'indagine.
- v. Relazione illustrativa e conclusioni.
- vi. Per interventi significativi su pendio, valutazioni e verifiche di stabilità, secondo quanto previsto dalla normativa di legge.

Acque

ARTICOLO 9. L'allegata Tavola 2 individua i corsi d'acqua maggiormente significativi presenti nel Comune di Cerretto Langhe, elencati come segue:

- Corsi d'acqua demaniali e pubblici, soggetti a tutela ambientale (Gazzetta Ufficiale R.I. n.257 del 7.11.1900 e succ.), comprendenti il Torrente Talloria (Nr. 82 elenco acque pubbliche) ed il Torrente Belbo (n.60 elenco acque pubbliche). Si applica:
 - R.D. n.523/1904, 10 metri di rispetto dalle sponde incise.
 - L.R. n.56/77, art. 29 comma 2°, 100 metri dal limite del demanio o sponda incisa.
- Corsi d'acqua non demaniali, comprendenti il Rio di Arguello, Rivo dell'Ormè, Rio Gazzaro, Rio del Val, Rio Lavagello, Rio Valle di Niella, Rio Langhe. Rio Cerretta, Rio Taoretto, Fosso Fontanelle, Rivo di Lesme, Rivo Vignazza, Fosso Sambia. Si applica una distanza di rispetto inedificabile di 25,00 metri dalla sponda del rio.
- Distanze dalle principali linee di compluvio e drenaggio. Si applica una distanza di rispetto inedificabile di 5 metri dall'asse dell'incisione o linea di drenaggio.

Sono sempre vincolanti le prescrizioni e vincoli d'inedificabilità derivanti dalle rispettive Classi d'idoneità presenti lungo i corsi d'acqua, individuate nella Tav. 2.

ARTICOLO 10. Per quanto riguarda gli interventi ricadenti lungo i corsi d'acqua dovranno essere considerate le caratteristiche idrologiche e idrauliche dell'asta fluviale o torrentizia. Le strutture dovranno essere progettate tenendo conto della tendenza evolutiva del corso d'acqua. Per la realizzazione di opere di difesa idraulica si dovrà fare riferimento agli indirizzi emanati dall'Autorità di Bacino nell'apposita Direttiva di Piano facente parte integrante delle Norme di Attuazione:


- *Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione.*

In nessun caso deve essere permessa l'occlusione, anche parziale, dei corsi d'acqua tramite discariche o riporti vari. Analogamente è fatto divieto di realizzare riporti, ritombamenti e rilevati strutturali, non finalizzati alla pubblica utilità, in corrispondenza delle zone di testata dei compluvi e dei bacini idrografici.

ARTICOLO 11. La copertura dei corsi d'acqua principali e del reticolo idrografico minore, individuato nella Tav. 2, mediante tubi o scatolari chiusi, non è ammessa, salvo che per la formazione di accessi carrai, nel qual caso dovrà essere prodotta verifica della sezione di deflusso e relativi franchi di sicurezza.

ARTICOLO 12. Le opere di attraversamento stradale sui corsi d'acqua dovranno essere realizzate possibilmente mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica della portata di massima piena. Dovranno quindi essere evitate le tipiche tipologie costruttive costituite da un manufatto tubolare (o d'altra sezione) metallico o cementizio di varia sezione inglobato in un rilevato in terra con o senza parti in cemento armato. La realizzazione del ponte a tutta sezione si rende necessaria al fine di tenere in debita considerazione le

portate liquido-solidi conseguenti all'apporto solido dei materiali franati dalle sponde e prelevati dall'alveo, che contribuiscono in maniera determinante al raggiungimento di elevati livelli di piena.



ARTICOLO 13. La ricerca e lo sfruttamento delle acque pubbliche, superficiali e sotterranee, è soggetta ai disposti della Legge Regionale n.61 del 29.12.2000 ed al relativo Regolamento regionale D.P.G.R. n.10/R del 29.07.2003: *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"*.

